



CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO
CONVENZIONE VENETO SVILUPPO
ai sensi del DPR 601/73

MOD. WMP30
ED. 10/2013

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di novembre in SAN GIACOMO DI VEGLIA TV fra la BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO – Società Cooperativa con sede ad Orsago (TV) Via Garibaldi, 46 – Codice Fiscale 03669140265 – iscritta al numero 288813 del R.E.A. presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, al n. A166497 dell'Albo Cooperative ed al n. 5502 dell'Albo delle Aziende di Credito, che in appresso verrà denominata, per brevità, "Banca" o "parte mutuante", in persona del Preposto di filiale, Da Ros Dario che interviene nell'indicata qualifica, e la Società

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO SEDE
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	00190690263	31029 VITTORIO VENETO TV VIA DEL CAMPARDO

che in appresso verrà/verranno per brevità chiamato "mutuatario", qui rappresentato da ZANETTE STEFANO attraverso la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

Premesso che:



- a) Il presente contratto sarà regolato dalle norme e Condizioni Generali di seguito indicate nonché da quelle riportate nell'unito Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale (d'ora innanzi denominato "documento di sintesi"), e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli;
- b) Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce il Fondo di Rotazione per finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui alla Legge Reg. Veneto 12 dicembre 2003 n. 40 e s.m.i. ,
- c) in data 25 ottobre 1999 fra la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e la Veneto Sviluppo S.p.A. è stata sottoscritta una convenzione che disciplina la concessione dei finanziamenti con l'intervento dei Fondi di Rotazione,
- d) il finanziamento si intende, pertanto, disciplinato non soltanto dai patti e dalle condizioni indicate nel presente contratto, ma anche da tutte le disposizioni poste dalla normativa regionale richiamata al precedente punto a) e dalla convenzione di cui al precedente punto b),
- e) la parte mutuataria ha chiesto a Veneto Sviluppo S.p.A. di poter beneficiare dell'intervento di detto Fondo per un finanziamento di Euro E 2.500.000,00;
- f) Veneto Sviluppo S.p.A. ha ammesso il finanziamento ai benefici del Fondo e pertanto lo stesso beneficerà delle particolari condizioni di tasso previste al successivo art. 1,
- g) la parte mutuataria si impegna a comunicare a Veneto Sviluppo S.p.A. ogni variazione dei requisiti esistenti all'atto dell'ammissione al Fondo e/o ogni modificazione dei piani di investimento e consentirà a Veneto Sviluppo S.p.A. ogni verifica necessaria per l'accertamento di quanto precede,

tutto ciò premesso e ferme restando le pattuizioni di cui alle già sottoscritte "Condizioni generali che regolano il rapporto banca-cliente", espressamente richiamate col presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue,

Sezione I – Condizioni Generali

Art. 1 – Applicazione delle Condizioni Generali e diligenza della Banca nei rapporti con la clientela.

1. Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in quanto la successiva Sezione non disponga diversamente.
2. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in

formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo dell'Ufficio Reclami pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it).

5. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF, secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 3 – Invio della corrispondenza e di ordini alla Banca.

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto ed hanno corso a rischio del Cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine agli ordini impartiti alla Banca.

Art. 4 – Invio della corrispondenza al Cliente.

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca comprese le comunicazioni periodiche e quelle di variazione delle condizioni sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione ovvero, in caso di non reperibilità, presso la Casa Municipale del Comune dell'ultima residenza comunicata alla banca.

2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 385/1993 (TUB - Testo Unico Bancario) sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente e riportata nel documento di sintesi. Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, in forma scritta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente tramite il servizio di banca virtuale messo a disposizione del Cliente medesimo da parte della Banca stessa regolato da un apposito contratto. Tramite il servizio di banca virtuale il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 1, rese disponibili su un supporto durevole non modificabile, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione del rendiconto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione secondo le modalità descritte e regolate nel contratto relativo al servizio di banca virtuale sottoscritto dal Cliente.

4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicato dal Cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al Cliente. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.

5. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee/ dell'indirizzo di posta elettronica / del numero di cellulare indicati ai sensi dei

commi precedenti presentandosi nella succursale di riferimento per la sottoscrizione dell'apposito modulo di variazione.

6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria – salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio – può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

Art. 5 – Identificazione della clientela.

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).

Art. 6 – Deposito delle firme autorizzate.

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale).

Art. 7 – Poteri di rappresentanza.

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dall'ottavo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla Banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 8 – Cointestazione del rapporto.

1. Quando il rapporto sia intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata

presentata o recapitata opposizione, a mezzo di lettera raccomandata, alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata, o mediante comunicazione scritta consegnata allo sportello ove è aperto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi due giorni lavorativi dalla ricezione.

Art. 9 – Pagamenti di debiti in valuta estera.

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente alla Banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ..

Art. 10 – Diritto di garanzia.

1. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su titoli o valori di pertinenza del Cliente detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della Banca, stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla Banca medesima verso la stessa persona.

Art. 11 – Compensazione.

1. Quando esistono tra la Banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca stessa darà pronta comunicazione scritta al cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 8, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 12 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti.

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 – Spese e oneri fiscali.

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il Cliente, nonché quelle relative all'esecuzione, sono a carico del Cliente stesso.

Art. 14 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente.

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salvo l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Sezione II – Condizioni relative al mutuo chirografario

Art. 1 – Considerate le premesse parte integrante del presente atto, la banca concede, alla parte mutuataria che accetta, un finanziamento a titolo di mutuo dell'importo di Euro E 2.500.000,00 che la parte mutuataria dichiara destinato all'acquisto di n. 8 autoclavi, n. 1 sistema di microfiltrazione del vino e n. 1 inea di

imbottigliamento. Detta somma viene contestualmente erogata dalla banca alla parte mutuataria, mediante versamento del relativo importo, al netto dell'imposta sostitutiva se dovuta e delle spese sotto preciseate, sul c/c n. 12001309001 intestato a CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIOVENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, la quale ne dà quietanza con la sottoscrizione del presente atto.

Sulla somma di denaro mutuata la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla banca :

- a) Relativamente alla quota di Euro 1.250.000,00 (quota banca), a partire dalla data di erogazione un tasso di interesse annuo nominale, pari alla media mensile del parametro di riferimento EUR6M/360 MMP VAR SEMESTRALE M75, rilevata nel mese precedente la data di erogazione, arrotondata ai dieci centesimi superiori, maggiorata di uno spread di punti 3,8. Il tasso annuo nominale così calcolato corrisponde attualmente al 4,0000%

Il tasso di interesse sarà variabile e quindi oggetto di revisione con cadenza trimestrale, ciascuna con decorrenza dalla data di inizio ammortamento e, se presente, dalla data di inizio preammortamento sulla base del parametro e dello spread di indicizzazione sopraccitati e mediante le medesime modalità di calcolo. La Banca si riserva la facoltà di effettuare le variazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione dei valori di riferimento e con effetto a decorrere dalla rata successiva a quella in corso al momento della variazione.

- b) Relativamente alla quota di Euro E 1.250.000,00 (quota fondo di rotazione), a partire dalla data di erogazione e fino alla data dell'ultima scadenza di rimborso, un tasso di interesse annuo nominale, come determinato da Veneto Sviluppo SpA, attualmente pari allo 0,00% (zero per cento) in quanto la relativa provvista è dalla stessa fornita alla banca utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla normativa regionale richiamata al punto a) delle premesse.

Le quote di finanziamento di cui ai punti a) e b) sopracitati costituiscono ad ogni effetto una unica ed inscindibile operazione.

Per il calcolo degli interessi, sulle rate di preammortamento si fa riferimento all'anno civile, sulle rate di ammortamento, all'anno commerciale.

La parte mutuataria è tenuta inoltre a corrispondere alla banca, all'erogazione del finanziamento:

- Euro 3.000,00 per spese istruttoria pratica,
- Euro 5,00 per spese di registrazione contratto,
- Euro 0,00 per spese di gestione dell'agevolazione,
- Euro 3125,00 per rimborso imposta sostitutiva DPR 601/73 ove dovuta,

La parte mutuataria si obbliga inoltre per tutta la durata :

- ad utilizzare il finanziamento esclusivamente per le finalità dichiarate,
- a consentire ai funzionari dell'Amministrazione Regionale, della Veneto Sviluppo S.p.A. e della banca, l'accesso presso la sede dell'impresa e presso le eventuali dipendenze interessate dall'agevolazione, per l'esercizio di funzioni di controllo e lo svolgimento di indagini tecniche ed amministrative tendenti ad accertare il rispetto della finalità dell'operazione di finanziamento e degli obblighi assunti,
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art.36 della Legge 20 maggio 1970 n.300, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, nonché ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti,
- a comunicare tempestivamente alla banca, mediante lettera raccomandata, la cessazione o la modifica dell'attività esercitata, le eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico, di denominazione o della sede dell'impresa stessa, ovvero variazioni circa le unità locale di interesse ai fini del contributo indicati nella domanda e comunque, più in generale, ogni variazione nella situazione di possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi prescritti per la concessione ed il mantenimento del presente finanziamento,
- rispettare tutte le altre previsioni che disciplinano la concessione di tali agevolazioni.

Art. 2 – Il rimborso di entrambe le quote del finanziamento sarà effettuato entro il termine massimo del 30/09/2019, mediante n. 19 rate tendenzialmente costanti e posticipate con cadenza TRIMESTRALE a partire dal 31/03/2015 (prima scadenza) e fino al 30/09/2019 (ultima scadenza) :

- dell'importo, comprensivo di capitale ed interessi, attualmente di Euro 72.913,69 ciascuna, per la quota di finanziamento di cui al punto a) del precedente art.1;
- dell'importo, comprensivo di capitale ed interessi, di Euro E 65.789,47 ciascuna, per la quota di finanziamento di cui al punto b) del precedente art.1.

Per il periodo, dalla data odierna, fino al 31/12/2014 la parte mutuataria corrisponderà soltanto gli interessi di preammortamento sulla base del tasso calcolato di cui al precedente art.1 lettera a) e secondo la periodicità del piano di ammortamento già consegnato al cliente. Qualora la data indicata nel precedente capoverso non sia valorizzata il mutuo è da intendersi senza periodo di preammortamento.

Il pagamento delle singole rate dovrà avvenire con addebito dell'importo delle stesse e degli eventuali accessori sul c/c n. 12001309001 intestato a CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIOVENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA che si impegna a precostituirlvi i fondi necessari. La sottoscrizione

di un contratto di conto corrente è meramente facoltativa e non preclude alle parti di convenire una diversa modalità di rimborso.

Il tutto come meglio specificato, salvo le possibili variazioni per effetto dell'indicizzazione, negli ALLEGATI PIANI DI AMMORTAMENTO che costituiscono parte integrante del presente contratto.

In caso di variazione del tasso di interesse per effetto dell'indicizzazione, il nuovo piano di ammortamento sarà fornito, alla parte mutuataria, a seguito esplicita richiesta.

Art. 3 – Su tutte le somme dovute e che non trovassero integrale capienza nel conto corrente alle relative scadenze, ed anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, la parte mutuataria, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui essa espressamente rinuncia, sarà tenuta a corrispondere, sull'intero importo mutuato, in luogo dell'interesse contrattuale, l'interesse di mora nella ragione annua massima di 4,00 punti (quattrocento punti base) in più del tasso contrattuale in vigore, al momento della mora, sulla quota di finanziamento di cui al punto a) dell'art. 1, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell'effettivo pagamento. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art. 4 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1196 c.c., in occasione del pagamento di ciascuna rata, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere una commissione di incasso pari a Euro 2,50. Sono inoltre previste a carico della parte mutuataria le altre spese ed oneri indicati negli ALLEGATI "DOCUMENTI DI SINTESI". In conseguenza delle condizioni economiche sopra indicate il valore dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) del presente contratto è pari al 4,46 % per la quota di finanziamento di cui all'art. 1 punto a) e pari a 0 % per la quota di finanziamento di cui all'art. 1 punto b). L'ISC potrà subire modificazioni a seguito delle variazioni del tasso di interesse (per effetto dell'indicizzazione), delle spese per avviso di scadenza e di riscossione delle rate, delle spese di comunicazioni annuali e delle altre spese eventualmente previste e di cui alle norme in tema di trasparenza bancaria.

Art. 5 – Il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.).

Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente, entro la data di efficacia della variazione, che sarà comunicata dalla Banca con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenerne, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.

Le modifiche al presente contratto, derivanti da variazione di norme di legge o dell'Autorità di Vigilanza, si intendono automaticamente recepite.

In caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile, le parti concordano sin da ora che il mutuo continuerà a produrre interessi al tasso indicato nel documento di sintesi.

Art. 6 – Fermo restando il disposto di cui all'art. 1819 c.c., la banca avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la parte mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

La banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della parte mutuataria o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. In particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte mutuataria o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca.

La revoca dell'ammissione al Fondo comunicata alla Banca da Veneto Sviluppo S.p.A., oltre a comportare le sanzioni previste dalla Legge Reg. Veneto 12 dicembre 2003 n. 40 e s.m.i., che la parte mutuataria dichiara di ben conoscere, costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Ricevuta dalla banca la comunicazione di risoluzione, la parte mutuataria dovrà corrispondere immediatamente alla banca stessa quanto dovuto in linea capitale ed interessi sia per la quota a) che per la quota b) dell'art. 1.

La parte mutuataria dovrà inoltre rimborsare ogni altra somma che fosse eventualmente richiesta da Veneto Sviluppo S.p.A. in relazione alla revoca dell'ammissione al Fondo.

Con specifico riferimento a quanto sopra, la parte mutuataria dichiara di essere a conoscenza che costituiscono motivo di revoca dell'agevolazione (a seconda dei casi):

- a) dati, notizie e dichiarazioni che risultassero inesatti e/o reticenti,
- b) il venir meno dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità all'agevolazione,
- c) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione della stessa,
- d) cessata attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento,
- e) cessione di azienda o di ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto dell'agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità,
- f) qualora, a seguito dello svolgimento dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Art. 7 – Con il consenso della banca la parte mutuataria può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della banca di esigere un compenso massimo pari allo 1,0% del capitale. Sono esclusi gli affranchi parziali.

Art. 8 – Le parti stipulanti il presente atto non potranno in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente contratto e/o ad esso connessi.

Art. 9 – Sono a carico della parte mutuataria le spese o gli oneri tributari connessi al contratto, le spese che la Banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento della stessa parte mutuataria, nonché le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti la parte mutuataria.

Art. 10 – Per tutti gli effetti delle obbligazioni assunte, la banca elegge domicilio in ORSAGO VIA GARIBALDI, N.46 e la parte mutuataria in VITTORIO VENETO VIA DEL CAMPARDO.

Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salvo l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.


Art. 11 – Il presente contratto, se di durata superiore ai 18 mesi, è sottoposto al trattamento fiscale previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. n.601/73. L'importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva è a carico del Cliente ed è calcolato sulla quota del finanziamento erogato con Fondi della banca.

La quota di Fondi messi a disposizione da Veneto Sviluppo, come previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 601/73, non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
(firma Impresario Stefano Zanette)

Banca della Marca
Credito Cooperativo – Soc. Coop


(firma Banca)

Il Cliente dichiara di aver ricevuto un esemplare firmato del presente contratto comprensivo di due "Documento di Sintesi":

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
(firma Impresario Stefano Zanette)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., della deliberazione del 9 febbraio 2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e delle norme in materia di trasparenza bancaria, il mutuatario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli:

Sezione I – Condizioni Generali

- Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
- Art. 4 – Invio della corrispondenza al Cliente
- Art. 7 – Poteri di rappresentanza
- Art. 8 – Cointestazione del rapporto
- Art. 10 – Diritto di garanzia
- Art. 11 – Compensazione
- Art. 12 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente e imputazione dei pagamenti
- Art. 14 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

Sezione II – Condizioni relative al mutuo

- Art. 3 (interessi di mora)
- Art. 5 (modifica delle condizioni economiche)
- Art. 6 (clausola risolutiva espressa e cause di decaduta dal beneficio del termine)
- Art. 8 (divieto di cessione)
- Art. 9 (recupero di spese e di oneri tributari)
- Art. 10 (elezione di domicilio e foro competente)

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO soc.
IL PRESIDENTE
(firma Impresa) *Zanetto Belotti*





PIANO AMMORTAMENTO

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5502 e all'Albo dei gruppi Bancari
Iscrizione all'Albo Coop. n. A166497 e al Registro delle Imprese di TV al n. 03669140265 - REA
288813
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Cred. Coop., al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Cred. Coop. e al Fondo Naz. di Garanzia.
Sede: 31010 ORSAGO (TV) - Via G. Garibaldi n. 46
tel.0438.9931, fax 0438.990599, C.F. e P.IVA 03669140265

SAN GIACOMO DI VEGLIA, 14/11/2014

Codice mutuo 00010016323 Fil. 12

Data stipula:	14/11/2014
Capitale accordato:	E 1.250.000,00
Capitale liquidato	
Debito residuo	
Conto collegato	C01/12/001309001
Prodotto	CHIRO VEN.SVIL. F.DI PROPRI

Cag A01/00083243

SPETTILE

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIV
VIA DEL CAMPARDO .
31029 VITTORIO VENETO TV

Tipo ammortamento	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.	I.S.C. – T.A.E.G.	4,46
Tasso attuale	4,00000	Codice ente	
Spread	0	Numero pratica	
Tasso riferimento		Tasso di mora (spread)	4,00000
Data inizio piano	01/01/2015	Periodicità ammortamento:	TRIMESTRALE
Tasso minimo			
Data inizio preammortam.to	14/11/2014	Periodicità preammortam.to	SOVVENZIONE SCADENZA FISSA
Rate del piano/amm.to	19 / 19	Tipo calendario	GIORNI COMMERCIALI / 360
Tipo calcolo finanziario	MATEMATICA	Tipo interessi	INTERESI POSTICIPATI
Spese istruttoria	E 3.000,00	Spese incasso rata	E 2,50
Soggetto a DPR 601 aliquota al	0,250	Aliquota Fig	


Mov.	N.ro rata	Scadenza	Data pag.	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
PR	0/1	31/12/2014		E 6.527,78		6.527,78	1.250.000,00
PR	1/1	31/03/2015		E 72.913,69	59.788,69	13.125,90	1.190.211,31
PR	1/2	30/06/2015		E 72.913,69	60.416,47	12.497,22	1.129.794,84
PR	1/3	30/09/2015		E 72.913,69	61.050,84	11.862,85	1.068.744,00
PR	1/4	31/12/2015		E 72.913,69	61.691,88	11.221,81	1.007.052,12
PR	1/5	31/03/2016		E 72.913,69	62.339,64	10.574,05	944.712,48
PR	1/6	30/06/2016		E 72.913,69	62.994,21	9.919,48	881.718,27
PR	1/7	30/09/2016		E 72.913,69	63.655,65	9.258,04	818.062,62
PR	1/8	31/12/2016		E 72.913,69	64.324,03	8.589,66	753.738,59
PR	1/9	31/03/2017		E 72.913,69	64.999,43	7.914,26	688.739,16
PR	1/10	30/06/2017		E 72.913,69	65.681,93	7.231,76	623.057,23
PR	1/11	30/09/2017		E 72.913,69	66.371,59	6.542,10	556.685,64
PR	1/12	31/12/2017		E 72.913,69	67.068,49	5.845,20	489.617,15
PR	1/13	31/03/2018		E 72.913,69	67.772,71	5.140,98	421.844,44
PR	1/14	30/06/2018		E 72.913,69	68.484,32	4.429,37	353.360,12
PR	1/15	30/09/2018		E 72.913,69	69.203,41	3.710,28	284.156,71
PR	1/16	31/12/2018		E 72.913,69	69.930,04	2.983,65	214.226,67
PR	1/17	31/03/2019		E 72.913,69	70.664,31	2.249,38	143.562,36
PR	1/18	30/06/2019		E 72.913,69	71.406,29	1.507,40	72.156,07
PR	1/19	30/09/2019		E 72.913,71	72.156,07	757,64	

BANCA DELLA MARCA

Totali cliente E 1.250.000,00 E 141.887,91

Firma Cliente
CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO soc

IV PRESIDENTE
[Signature]



DOCUMENTO DI SINTESI
**MUTUO CHIROGRAFARIO AGEV E CONSORZI
MEDIO/LUNGO TERMINE**

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5502 e all'Albo dei gruppi Bancari
Iscrizione all'Albo Coop n. A166497 e al Registro delle Imprese di TV al n. 03669140265 -
REA 288813
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Cred. Coop., al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Cred. Coop. e al Fondo Naz. di Garanzia.
Sede: 31010 ORSAGO (TV) - Via G. Garibaldi n. 46
tel.0438.9931, fax 0438.990599, C.F. e P.IVA 03669140265

SAN GIACOMO DI VEGLIA, li 14/11/2014

Rapporto CHIRO VEN.SVIL. F DI PROPRI
Numero 00010016323 Filiale 12

SPETT.LE
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIV(C.F. / P.I.
00190690263)
VIA DEL CAMPARDO .
31029 VITTORIO VENETO (TV)

00083243

Condizioni economiche in vigore alla data: 14.11.2014

Il presente documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui al numero di rapporto sopra indicato e riporta tutte le condizioni economiche ad esso applicate.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	4,46%
--------------------------------------	-------

TASSI

Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread	EUR6M/360 MMP VAR.SEMESTRALE (Attualmente pari a: 0,4%) + 3,8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 4,2% T.A.E.: 4,26661%
Tasso di interesse di preammortamento	4% Valore effettivo attualmente pari a: 4% T.A.E.: 4%
Tasso di mora	4 punti percentuali

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Spese di istruttoria	€ 3.000,00
----------------------	------------

Spese per la gestione del rapporto

Commissioni di incasso rata	€ 2,50
-----------------------------	--------

Accollo mutuo	€ 300,00
---------------	----------

Sollecito pagamento rate	€ 10,00
--------------------------	---------

Aliquota D.P.R. 601	0,25%
---------------------	-------

Imposta D.P.R. 601	€ 3.125,00
--------------------	------------

Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo)

Commissione per la variazione delle condizioni economiche e/o
del piano di ammortamento (variazione spread, parametro di
indicizzazione, periodicità di rimborso, scadenza
preammortamento/ ammortamento, ecc)

Rilascio informativa precontrattuale	€ 5,00
Spese per registrazione del contratto	€ 5,00
Commissioni invio comunicazioni di trasparenza (variazioni contrattuali)	€ 0,00
Commissioni invio comunicazioni di trasparenza (periodico)	€ 0,00
I tassi e le spese vengono applicati entro i limiti massimi sopraesposti e comunque in ogni caso sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull'usura n.108/96 ai sensi dell'art.2 e della relativa normativa di attuazione.	

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Periodicità delle rate	TRIMESTRALE
Modalità pagamento interessi	INTERESSI POSTICIPATI
Tipo calendario	GIORNI COMMERCIALI / 360
Base calcolo interessi mora	Importo rata

Modalità con le quali inviare le comunicazioni periodiche

In relazione al presente rapporto, dichiaro di voler ricevere la documentazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB), le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB:

- in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
- in forma elettronica su supporto durevole, previa consegna delle credenziali di autenticazione.

Dichiarazione della qualifica attribuita al cliente

Dichiardo/Dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale cliente al dettaglio, qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo.

Prendo/prendiamo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami/ci, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia/nostra esplicita richiesta.

SAN GIACOMO DI VEGLIA, 14/11/2014

(Luogo e data)

CANTINA
DI CONEGLIANO E VITORIO VENETO sas
di P. P. F. D. M.
(Il cliente per accettazione)

BANCA DELLA MARCA
(Firma Banca)



PIANO AMMORTAMENTO

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5502 all'Albo Naz. delle
Coop. al n. A166497 Registro delle Imprese di TV al n. 03669140265 - REA
288813

Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Cred. Coop.
Sede: 31010 ORSAGO (TV) - Via G. Garibaldi n. 46
tel.0438.9931, fax 0438.990599, C.F. e P.IVA 03669140265

SAN GIACOMO DI VEGLIA, 14/11/2014

Codice mutuo 00010016324 Fil. 12	Cag A01/00083243
Data stipula:	14/11/2014
Capitale accordato:	E 1.250.000,00
Capitale liquidato	
Debito residuo	
Conto collegato	C01/12/001309001
Prodotto	CHIRO VEN. SVIL. F.DI TERZI

Tipo ammortamento	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.	I.S.C. - T.A.E.G.	
Tasso attuale		Codice ente	
Spread	0	Numero pratica	
Tasso riferimento		Tasso di mora (spread)	4,00000
Data inizio piano	01/01/2015	Periodicità ammortamento:	TRIMESTRALE
Tasso minimo			
Data inizio preammortam.to		Periodicità preammortam.to	
Rate del piano/amm.to	19 / 19	Tipo calendario	GIORNI COMMERCIALI / 360
Tipo calcolo finanziario	MATEMATICA	Tipo interessi	INTERESSI POSTICIPATI
Spese istruttoria		Spese incasso rata	E 2,50
Esente al DPR 601 aliquota al		Aliquota Fig	

Mov.	N.ro rata	Scadenza	Data pag.	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito residuo
PR	1/1	31/03/2015		E 65.789,47	65.789,47		1.184.210,53
PR	1/2	30/06/2015		E 65.789,47	65.789,47		1.118.421,06
PR	1/3	30/09/2015		E 65.789,47	65.789,47		1.052.631,59
PR	1/4	31/12/2015		E 65.789,47	65.789,47		986.842,12
PR	1/5	31/03/2016		E 65.789,47	65.789,47		921.052,65
PR	1/6	30/06/2016		E 65.789,47	65.789,47		855.263,18
PR	1/7	30/09/2016		E 65.789,47	65.789,47		789.473,71
PR	1/8	31/12/2016		E 65.789,47	65.789,47		723.684,24
PR	1/9	31/03/2017		E 65.789,47	65.789,47		657.894,77
PR	1/10	30/06/2017		E 65.789,47	65.789,47		592.105,30
PR	1/11	30/09/2017		E 65.789,47	65.789,47		526.315,83
PR	1/12	31/12/2017		E 65.789,47	65.789,47		460.526,36
PR	1/13	31/03/2018		E 65.789,48	65.789,48		394.736,88
PR	1/14	30/06/2018		E 65.789,48	65.789,48		328.947,40
PR	1/15	30/09/2018		E 65.789,48	65.789,48		263.157,92
PR	1/16	31/12/2018		E 65.789,48	65.789,48		197.368,44
PR	1/17	31/03/2019		E 65.789,48	65.789,48		131.578,96
PR	1/18	30/06/2019		E 65.789,48	65.789,48		65.789,48
PR	1/19	30/09/2019		E 65.789,48	65.789,48		

Totali cliente E 1.250.000,00

BANCA DELLA MARCA

Firma Cliente
CANTINA
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO soc
IL PRESIDENTE



DOCUMENTO DI SINTESI
MUTUO CHIROGRAFARIO AGEV E CONSORZI
MEDIO/LUNGO TERMINE

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5502 all'Albo Naz. delle
Coop. al n. A166497 Registro delle Imprese di TV al n. 03669140265 -
REA 288813
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Cred. Coop.
Sede: 31010 ORSAGO (TV) - Via G. Garibaldi n. 46
tel.0438.9931, fax 0438.990599, C.F. e P.IVA 03669140265

SAN GIACOMO DI VEGLIA, li 14/11/2014

Rapporto CHIRO VEN. SVIL. F DI TERZI
Numero 00010016324 Filiale 12

SPETT.LE
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIV(C.F. / P.I.
00190690263)
VIA DEL CAMPARDO .
31029 VITTORIO VENETO (TV)

00083243

Condizioni economiche in vigore alla data: 14.11.2014

Il presente documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui al numero di rapporto sopra indicato e riporta tutte le condizioni economiche ad esso applicate.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	0%
--------------------------------------	----

TASSI

Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread	0%
	T.A.E.: 0%

Tasso di mora	4 punti percentuali
---------------	---------------------

SPESI

Spese per la stipula del contratto

Spese di istruttoria	€ 0,00
----------------------	--------

Spese per la gestione del rapporto

Commissioni di incasso rata	€ 2,50
-----------------------------	--------

Accollo mutuo	€ 300,00
---------------	----------

Sollecito pagamento rate	€ 10,00
--------------------------	---------

Aliquota D.P.R. 601	€ 0,00
---------------------	--------

Imposta D.P.R. 601	€ 0,00
--------------------	--------

Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo)

Commissione per la variazione delle condizioni economiche e/o € 200,00
del piano di ammortamento (variazione spread, parametro di
indicizzazione, periodicità di rimborso, scadenza
preammortamento/ammortamento, ecc.)

Rilascio informativa precontrattuale	€ 5,00
--------------------------------------	--------

Spese per registrazione del contratto	€ 5,00
---------------------------------------	--------

Commissioni invio comunicazioni di trasparenza (variazioni € 0,00 contrattuali)

Commissioni invio comunicazioni di trasparenza (periodico) € 0,00

I tassi e le spese vengono applicati entro i limiti massimi sopraesposti e comunque in ogni caso sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull'usura n.108/96 ai sensi dell'art.2 e della relativa normativa di attuazione.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Periodicità delle rate	TRIMESTRALE
Modalità pagamento interessi	INTERESSI POSTICIPATI
Tipo calendario	GIORNI COMMERCIALI / 360
Base calcolo interessi mora	Importo rata

Modalità con le quali inviare le comunicazioni periodiche

In relazione al presente rapporto, dichiaro di voler ricevere la documentazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB), le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB:

- in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
- in forma elettronica su supporto durevole, previa consegna delle credenziali di autenticazione.

Dichiarazione della qualifica attribuita al cliente

Dichiaro/Dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale cliente al dettaglio, qualificazione nell'ambito di cui mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo.
Prendo/prendiamo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami/ci, qualora ne ricorrono i presupposti, solo a seguito di mia/nostra esplicita richiesta.

SAN GIACOMO DI VEGLIA, 14/11/2014
(Luogo e data)


BANCA DELLA MARCA
(Firma Banca)


CANTINA
di CONEGLIANO E VITTORIO VENETO sac

Giovanni Sestini
(Il cliente per accettazione)

REGISTRATO A CONEGLIANO addi 3.12.2014
al n. 4221 serie 3 Rischossi €
Euro



IL FUNZIONARIO*
Roberto ANDREATTI
Firma del Funzionario Provinciale



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

RISPOSTA SECONDO IL CODICE D'IMPOSTA

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	DETINICHE AI CODICI DI TRIBUTO E ALTRI IMPORTI
3	4221	03/12/2014	REGISTRO	0,00	SERIE T5N1410042210000CF
			ALTRI ERARIO	0,00	codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRI AZIENZE	0,00	DA I A I IMPORTO
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO ESENTE TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPiegato addetto ALLA TASSAZIONE	L'IMPiegato addetto ALLA REGISTRAZIONE
T5N			

ALL'UFFICIO DI:	CONEGLIANO TV	Foglio N. / et. n.	N. DI REFERENZA
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	031661914012615	14/12014	DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO	SCrittura Privata	ADEMPIMENTO	USO ASSISTIVO
		PER PROG CAS RIS	SI

N. C.R. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	N. CIVICO
1013661914012615	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO-SOC.COOP.	
NAME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
31010 ORSAGO	T.V	VIA G. GARIBOLDI	46

N. C.R. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	N. CIVICO
20019069012613	GENTINA DI CONEGLIANO E VITORE VENETO Soc. Agr. Ga.	
NAME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
36022 VITORE VENETO	T.V	VIA DEL CARPARD	

N. C.R. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	N. CIVICO
NAME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. C.R. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	N. CIVICO
NAME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. C.R. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	N. CIVICO
NAME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	

DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. C.R. CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	N. CIVICO
NAME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO	

OpenOffice.org